

Provincia di Lecco

Protocollo digitale

Id. Servizio Ambiente

Fascicolo 9.11|2017|8

n. 17 del 28/01/2019

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: Talfer srl, sede legale in Comune di Oggiono (LC), via Provinciale per Dolzago n. 61. Autorizzazione unica per la realizzazione e la gestione di un impianto di messa in riserva (R13) e recupero (R4) di rifiuti non pericolosi in Comune di Oggiono (LC), via Provinciale per Dolzago n. 61. Art. 208 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA DIREZIONE ORGANIZZATIVA IV

VISTI:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*;
- il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - *Norme in materia ambientale e s.m.i.*;
- il D. Lgs. 14 marzo 2014, n. 49 - *Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)*;
- la L.R. 5 gennaio 2000, n. 1 - *Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs. 31 Marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)*;
- la L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 - *Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del suolo e di risorse idriche e s.m.i.*;
- la D.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36 - *Direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi*;
- la D.g.r. 25 gennaio 2002, n. 717851 - *Delega alle Province delle funzioni amministrative, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di approvazione dei progetti ed autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero (R13, R3, R4, R5) e smaltimento (D15, D13, D14) limitatamente allo stoccaggio e/o cernita di rifiuti speciali non pericolosi e di rifiuti speciali pericolosi. Art. 1 della L.R. 3 aprile 2001, n. 6. Pubblicata nel B.U. Lombardia 4 febbraio 2002, n. 6*;
- la D.g.r. 19 novembre 2004, n. 71/19461 - *Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico di soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del D.Lgs. del 5 febbraio 1997, n. 22. Revoca parziale delle ddggr nn. 45274/99, 48055/99 e 5964/01*;
- la D.G.R. 20 giugno 2014, n. X/1990 - *Approvazione del programma regionale di gestione dei rifiuti (PRGR) comprensivo di piano regionale delle bonifiche (PRB) e dei relativi documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica (VAS); conseguente riordino degli atti amministrativi relativi alla pianificazione di rifiuti e bonifiche come aggiornata con D.G.R. n. X/7860 del 12/02/2018*;
- il R.R. 24 aprile 2006, n. 4 - *Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003 n. 26*;
- la D.g.r. 21 giugno 2006, n. 8/2772 - *Direttiva per l'accertamento dell'inquinamento delle acque di seconda pioggia in attuazione dell'art. 14, c. 2, R.R. n. 4/2006*;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 20 gennaio 2010, n. 8/11045 - *Linee guida per l'esercizio delle competenze in materia di scarichi nella rete fognaria da parte delle Autorità d'Ambito (art. 44, comma 1 lett. c), della L.R. n. 26/2003 e s.m.i.*;





- il vigente Regolamento per i servizi di fognatura, collettamento e depurazione delle acque reflue urbane approvato via definitiva dal Consiglio Provinciale di Lecco nella seduta del 29 dicembre 2015 come aggiornato con deliberazioni del CdA dell'Ufficio d'Ambito n. 75/17 del 30 gennaio 2017 e n. 79/17 del 20 febbraio 2017;

RILEVATO che la ditta Talfer Srl, con sede legale ed impianto in Comune di Oggiono (LC), via Provinciale per Dolzago n. 61, nella persona del legale rappresentante, ha inoltrato in data 01.02.2017 (in atti provinciali prot. n. 6320 del 01/02/2017) domanda di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., per l'esistente impianto di recupero rifiuti sito in Comune di Oggiono (LC), via per Dolzago n. 61, per il quale la stessa è iscritta al n. 44 del Registro provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero di rifiuti non pericolosi ex artt. 214, 216 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

ATTESO che contestualmente alla modifica del titolo abilitativo per l'impianto esistente, la ditta ha chiesto l'autorizzazione ad aumentare la potenzialità di trattamento associata all'operazione di recupero R4 (da 22.170 a 50.000 t/anno), mediante utilizzo della cesoia esistente alla massima capacità produttiva;

CONSIDERATO che l'istruttoria tecnico-amministrativa dell'istanza pervenuta è proseguita come segue:

- con nota prot. n. 6909 del 02.02.2017 questa Provincia ha avviato e contestualmente sospeso il procedimento istruttorio relativo all'istanza di cui sopra, ai sensi degli artt. 7,8 della L. 241/1990 e s.m.i., per le motivazioni declinate nella medesima nota;
- ad integrazione della documentazione presentata in ordine all'istanza di autorizzazione unica, con note in atti provinciali prot. n. 15140 e 15142 del 10.03.2017 sono pervenute rispettivamente la domanda di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura e l'istanza di verifica di assoggettabilità alla VIA;
- con nota in atti provinciali prot. n.17936 del 23.03.2017 è stato avviato il procedimento istruttorio relativo all'istanza di verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA ed è stato richiesto parere agli Enti competenti;
- con nota in atti provinciali prot. n. 26445 del 04.05.2017 è pervenuto il parere formulato dall'ATS Brianza nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA;
- con nota in atti provinciali prot. n. 26880 del 05.05.2017 è pervenuto il parere ambientale del Comune di Oggiono;
- con nota prot. n. 27516 del 09.05.2017 la Provincia ha riavviato il procedimento amministrativo relativo all'istanza ex art. 208 e, contestualmente, ha convocato la conferenza dei servizi ex art. 208 del D. Lgs. 152/2006 per il 29.06.2017;
- con nota in atti provinciali prot. n. 30155 del 22.05.2017 è pervenuto il contributo reso dall'ARPA dipartimentale in merito all'istanza di verifica di assoggettabilità alla VIA;
- con nota in atti provinciali prot. n. 36243 del 16.06.2017 è pervenuto il parere urbanistico del Comune di Oggiono;
- la conferenza dei servizi, nel corso della quale è stata valutata anche la documentazione presentata in ordine alla verifica di assoggettabilità alla VIA, si è conclusa con parere sospensivo in attesa di acquisire la documentazione integrativa richiesta, come da verbale trasmesso a tutti i soggetti coinvolti con nota prot. n. 39758 del 03.07.2017;
- con nota in atti provinciali prot. n. 58741 dell'11.10.2017 sono pervenute le integrazioni documentali trasmesse dalla ditta a seguito delle richieste formulate durante la citata conferenza dei servizi;
- con decreto n. 12750 del 17.10.2017 la ditta Talfer ha ottenuto dalla Regione Lombardia - Sede territoriale di Lecco la concessione per lo scarico di acque meteoriche nel Torrente Gandaloggio, in corrispondenza del mappale n. 1336, foglio n.10;
- con nota prot. n. 63312 del 02.11.2017 è stato chiesto parere agli enti coinvolti nel procedimento in merito alla documentazione integrativa depositata;
- con nota in atti provinciali prot. n. 66202 del 14.11.2017 è pervenuto il parere reso dal Comune di Oggiono;
- con note in atti provinciali prot. n. 67412 del 20.11.2017 e prot. n. 70020 del 01.12.2017 sono state acquisite le valutazioni formulate dall'ATS Brianza;
- con nota in atti provinciali prot. n. 70536 del 05.12.2017 è stato acquisito il contributo dell'ARPA - Dipartimento di Lecco concernente la verifica di assoggettabilità alla VIA;



- con nota prot. n. 2794 del 18.01.2018 l'Ufficio d'Ambito ha richiesto integrazioni;
- con nota prot. n. 3775 del 23.01.2018 sono stati inoltrati alla ditta i pareri pervenuti unitamente ad una nuova richiesta di chiarimenti atteso che la documentazione integrativa depositata rispondeva solo parzialmente alle richieste formulate in conferenza dei sevizi;
- con nota in atti provinciali prot. n. 12536 del 07.03.2018 la ditta ha chiesto una proroga fino al 09.04.2018 per la presentazione della documentazione integrativa, accordata con nota prot. n. 15185 del 19.03.2018;
- con nota in atti provinciali prot. n. 18960 del 10.04.2018 sono pervenute le integrazioni documentali richieste;
- con nota prot. n. 19973 del 13.04.2018 l'Ufficio d'Ambito ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura nell'osservanza delle prescrizioni riportate nel medesimo documento;
- con nota prot. n. 22490 del 30.04.2018 è stato chiesto nuovamente parere agli enti coinvolti nel procedimento;
- con nota in atti provinciali prot. n. 27651 del 28.05.2018 è stato acquisito il contributo dell'ARPA - Dipartimento di Lecco concernente la verifica di assoggettabilità alla VIA, a chiusura di quanto precedentemente valutato;
- con note in atti provinciali prot. n. 31838 del 15.06.2018 e prot. n. 32041 del 18.06.2018 sono state acquisite le ulteriori valutazioni formulate dall'ATS Brianza;
- valutata la documentazione complessivamente pervenuta, in data 28.06.2018 si è svolto un incontro con la ditta durante il quale sono state illustrate le carenze ancora presenti e sono stati consegnati i pareri sopra richiamati, rimanendo in attesa della trasmissione di documentazione esaustiva;
- con nota in atti provinciali prot. n. 41476 del 30.07.2018 la ditta ha depositato in forma spontanea integrazioni ed aggiornamenti della documentazione agli atti;
- con nota in atti provinciali prot. n. 51249 del 28.09.2018 è pervenuta la planimetria generale aggiornata (Tavola n. 310F/RIF del luglio 2018), in sostituzione di quella precedentemente trasmessa;
- con nota prot. n. 52694 del 05.10.2018 l'Ufficio d'Ambito ha trasmesso aggiornamento del parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, nell'osservanza delle prescrizioni riportate nel medesimo documento, come da Allegato tecnico C - Scarichi idrici al presente atto;

TENUTO CONTO del provvedimento di diffida n. 42 del 20.02.2017 emesso dalla Provincia di Lecco a seguito del controllo effettuato dai tecnici dell'ARPA dipartimentale presso l'impianto di recupero in parola nelle date 16/11, 30/11 e 22/12/2016 (in atti provinciali prot. n. 7693 del 19/01/2017) e dei conseguenti adempimenti;

RILEVATO che, per quanto concerne la verifica dei criteri localizzativi di cui al Programma Regionale di Gestione Rifiuti (PRGR), approvato con DGR n. 1990 del 20.06.2014, come aggiornato con DGR n. 7860 del 12.02.2018, l'area sede di impianto risulta sottoposta a criteri escludenti / penalizzanti relativi ai vincoli dettagliati nell'Allegato tecnico A - Rifiuti;

CONSIDERATO che il rilascio del presente atto può ritenersi di fatto equiparabile ad un rinnovo del titolo autorizzativo in essere e non vengono autorizzate modifiche / varianti dell'impianto assoggettate ai criteri localizzativi;

PRESO ATTO che con provvedimento del Dirigente responsabile della Direzione Organizzativa IV - Viabilità e Infrastrutture n. 229 del 27.09.2018 il progetto presentato dalla ditta Talfer srl per l'impianto di gestione rifiuti in parola è stato escluso dalla valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 19 del D.lgs 152/06 e s.m.i., subordinatamente al rispetto delle prescrizioni riportate nella parte dispositiva del medesimo atto;

RITENUTO di determinare in € 79.481,65 l'ammontare della fidejussione che la ditta Talfer srl deve prestare a favore della Provincia di Lecco, relativamente a:

- messa in riserva (R13) di 1.300 mc di rifiuti non pericolosi, pari a € 22.960,608 (per l'applicazione della tariffa i rifiuti devono essere avviati a recupero entro sei mesi dall'accettazione);
- recupero (R4) di 50.000 t/anno di rifiuti non pericolosi, pari a € 56.521,04;





DATO ATTO che, per quanto riguarda l'inquinamento acustico, le funzioni di vigilanza e controllo sono svolte dai comuni ai sensi della L. 447/95 e della L.R. 13/2001;

VISTA la comunicazione datata 27.03.2017 resa dal Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 159/2011 dalla quale risulta che a carico della ditta Talfer srl e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011 non sussistono a tale data le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.;

CONSIDERATO che, stante il protrarsi dei tempi per la conclusione dell'iter istruttorio, in data 05.11.2018 questa Provincia ha richiesto alla Prefettura di Lecco, ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i., il rilascio di nuova comunicazione antimafia;

VISTA la comunicazione datata 13.11.2018 resa dal Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 159/2011 che conferma che a carico della ditta Talfer srl e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011 non sussistono a tale data le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.;

PRESO ATTO che l'istruttoria tecnico-amministrativa svolta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. si è conclusa con una valutazione favorevole ferme restando le prescrizioni riportate negli Allegati tecnici A – Rifiuti, B – Rumore, C – Scarichi Idrici, nonché in conformità alla Tavola n. 310F/RIF del luglio 2018 - *Planimetria dell'insediamento con indicate le aree di gestione rifiuti e la rete di raccolta e trattamento delle acque*;

RITENUTO di procedere al rilascio dell'autorizzazione, attribuendo inoltre al presente atto gli effetti dell'art. 208, comma 6, del D. Lgs. 152/2006 che, in particolare, sostituisce sotto ogni profilo l'autorizzazione allo scarico di acque reflue ex art. 124 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

DATO ATTO che il presente provvedimento è privo di riflessi finanziari di spesa;

RICHIAMATO il Decreto del Presidente n. 30 del 22 dicembre 2017 che nomina il sottoscritto Dirigente responsabile della Direzione Organizzativa IV – Viabilità e Infrastrutture - Servizio Ambiente attribuendo allo stesso le funzioni e responsabilità dirigenziali previste dalle normative di legge e controllo vigenti;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 art. 107;

DETERMINA

di approvare il progetto e di autorizzare la ditta Talfer srl, con sede legale in Comune di Oggiono (LC), via Provinciale per Dolzago n. 61, alla realizzazione delle varianti di cui alle premesse all'impianto ubicato in Comune di Oggiono (LC), via Provinciale per Dolzago n. 61 e alla gestione delle operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R4) di rifiuti non pericolosi alle condizioni e con le prescrizioni di cui agli Allegati tecnici A – Rifiuti, B – Rumore, C – Scarichi Idrici nonché in conformità alla Tavola n. 310F/RIF del luglio 2018 - *Planimetria dell'insediamento con indicate le aree di gestione rifiuti e la rete di raccolta e trattamento delle acque* che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

DISPONE

1. di stabilire in € 79.481,65 l'ammontare della fidejussione che la ditta Talfer srl deve prestare a favore della Provincia di Lecco, relativamente a:
 - messa in riserva (R13) di 1.300 mc di rifiuti non pericolosi, pari a € 22.960,608 (per l'applicazione della tariffa i rifiuti devono essere avviati a recupero entro sei mesi dall'accettazione);
 - recupero (R4) di 50.000 t/anno di rifiuti non pericolosi, pari a € 56.521,04.

La garanzia finanziaria, per la cui decorrenza si assume la data del presente atto, deve essere prestata **entro 90 giorni** dalla data di notifica dello stesso in conformità con quanto stabilito dalla DGR n. 7/19461 del 19.11.2004 e dovrà avere validità per l'intera durata



dell'autorizzazione maggiorata di un anno (anni 10 +1) e comunque fino a quando verrà espressamente svincolata da parte della Provincia di Lecco;

2. di dare atto che la mancata presentazione della garanzia finanziaria entro il termine di cui al punto precedente ovvero la difformità della stessa rispetto alle disposizioni regionali comporta l'avvio della procedura di revoca del presente atto, in conformità a quanto stabilito dalla DGR n. 7/19461 del 19.11.2004;
3. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorre dalla data di notifica dello stesso;
4. di stabilire che il presente provvedimento produce gli effetti di quanto stabilito dall'art. 208, comma 6, del D. Lgs. 152/2006 dando atto che sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorre, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori;
5. di dare atto che il presente provvedimento sostituisce e ricomprende i seguenti atti di assenso, così come intervenuti nel corso del procedimento ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006:
 - l'autorizzazione alla gestione di un impianto di messa in riserva e recupero rifiuti non pericolosi;
 - l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a diffida, diffida e contestuale sospensione, revoca ove ricorrano le fattispecie di cui all'art. 208, comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata, fermo restando che la società è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate nel periodo di vigenza della presente autorizzazione;
7. di far presente che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 197 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, dalla Provincia di Lecco cui compete, in particolare, accertare che la società ottemperi alle disposizioni del presente provvedimento, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 208, comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. Per tale attività la Provincia, ai sensi dell'art. 197, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, può avvalersi della collaborazione dell'ARPA;
8. che, ai sensi dell'art. 208, comma 19, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme alla presente autorizzazione, devono essere preventivamente autorizzate secondo le procedure previste dal medesimo art. 208;
9. che le varianti non sostanziali che non incidano sulla potenzialità e sui principi del processo impiantistico di cui al progetto approvato e non modifichino la quantità ed i tipi dei rifiuti autorizzati, siano esaminate dalla Provincia, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, modifica/integrazione dell'autorizzazione o i nulla osta alla loro realizzazione, informandone il Comune sede di impianto, l'ARPA e l'ATS territorialmente competenti;
10. che la cessazione dell'attività, la variazione del direttore tecnico responsabile dell'impianto e/o eventuali deleghe in materia ambientale nonché il trasferimento della sede legale devono essere tempestivamente comunicati a questa Provincia;
11. di stabilire l'archiviazione della pratica di comunicazione ex art. 214, 216 del D.Lgs 152/06 e D.M. n. 186/06 intestata alla ditta Talfer srl, con sede legale e impianto in Comune di Oggiono (LC) via Provinciale per Dolzago n. 61, e la contestuale estinzione del numero 44 del Registro provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata;





12. di dare atto che, ai sensi del 12° comma dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti ha la durata di dieci anni dalla data del presente atto e che l'istanza di rinnovo deve essere presentata almeno centottanta giorni prima della sua scadenza;
13. di far salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti ed organismi, le disposizioni legislative e regolamentari e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riferimento agli aspetti di carattere edilizio, igienico-sanitario, di prevenzione e sicurezza contro incendi ed esplosioni nonché di sicurezza e tutela dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
14. di notificare il presente provvedimento a mezzo posta elettronica certificata alla ditta Talfer srl, al Comune di Oggiono, all'ARPA di Lecco, all'ATS Brianza e all'Ufficio d'Ambito di Lecco;
15. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990 contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dalla data di notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data.

Il Dirigente
dott. Ing. Angelo Valsecchi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione digitale

Responsabile del procedimento: Ing. Francesco Tagliaferri
SB



ALLEGATO TECNICO A – RIFIUTI

Ditta: **Talfer srl**

Sede legale: **Oggiono (LC), via Provinciale per Dolzago n. 61**

Ubicazione impianto: **Oggiono (LC), via Provinciale per Dolzago n. 61**

Legale rappresentante: **Tallarico Valerio**

Responsabile tecnico: **Tallarico Antonio**

1. Descrizioni delle operazioni e dell'impianto

1.1 L'area è censita al Catasto Terreni del Comune di Oggiono al foglio 10 mappale n. 1336, classificato secondo il vigente strumento urbanistico (PGT) in zona "*parte ambiti industriali artigianali, lembo ambiti agricoli di interesse generico, lembi ambiti agricoli di interesse strategico, parte ambiti dei boschi*".

L'impianto occupa una superficie di 15.904 mq circa, di cui:

- superficie coperta: 5.299 mq, di cui: edificio adibito ad uffici – 303 mq; edificio destinato ad attrezzatura, ricovero mezzi, parte delle apparecchiature, quota parte dell'area di stoccaggio e recupero rifiuti, deposito materiali, officina manutenzione - 4.996 mq
- superficie scoperta: 10.605 mq, di cui 5.815 mq di area pavimentata in cls /asfalto e 4.790 mq di area a verde

ed è di proprietà della ditta Talfer srl in forza del contratto di compravendita sottoscritto dal notaio dott. Teodoro Berera in data 05.03.2003.

1.2 L'area risulta sottoposta ai seguenti vincoli ricadenti nei criteri escludenti di cui alla DGR n. 1990 del 20.06.2014, come aggiornata con DGR n. 7860 del 12.02.2018.

- Tutela delle risorse idriche
 - Corsi d'acqua e canali di proprietà demaniale appartenenti al reticolo principale e minore (Regio Decreto n. 523 del 25.07.1904 e Dgr n. 4229 del 23.10.2015). Una porzione del mappale su cui insiste l'impianto (quota parte dell'officina di manutenzione e superficie scolante lato nord-est) ricade nella fascia di rispetto del reticolo idrico principale (Torrente Gandaloglio). La ditta non effettua alcuna attività di stoccaggio e/o trattamento rifiuti all'interno di tale area. La stessa ha inoltre dichiarato che il tipo di pavimentazione e la pendenza dei piazzali, provvisti di caditoie per la raccolta delle acque meteoriche collettate all'impianto di trattamento, consentono di escludere un'eventuale contaminazione delle acque del torrente.
- Destinazione urbanistica
 - Destinazione urbanistica agricola individuata dallo strumento urbanistico comunale generale (PGT) o dal PTC dei parchi.
Il vincolo non si applica agli impianti che si insediano all'interno di edifici esistenti e alle modifiche impiantistiche che non implicano ulteriore consumo di suolo.
L'intero comparto produttivo ricade complessivamente all'interno di zone classificate dal PGT vigente come *ambiti industriali artigianali*, solo dei lembi a margine del perimetro ricadono in ambito agricolo e sono adibiti ad area a verde. Si evidenzia che l'impianto è esistente, le modifiche oggetto di autorizzazione sono di carattere prettamente gestionale e non comportano interventi che determinano consumo di suolo e, di conseguenza, riduzione di superfici agricole. Nel parere urbanistico formulato dal Comune di Oggiono con nota prot. n. 9760 del 16.06.2017 (in atti provinciali prot. n. 36243 del 16.06.2017) l'attività produttiva e il deposito sono dichiarati compatibili con la destinazione del PGT.

Al comparto risultano, altresì, associati i seguenti vincoli penalizzanti:

- Uso del suolo
 - Superfici interessate da boschi ... sottoposti a tutela paesaggistica" (art. 142 D.Lgs n. 42/2004).
Una porzione marginale del comparto orientale dell'insediamento ricade all'interno dall'area sottoposta al vincolo paesaggistico "boschi" ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.; tale area è adibita a verde.





Si precisa che le modifiche oggetto del presente provvedimento rivestono carattere prettamente gestionale e non comportano alcuna trasformazione dello stato dei luoghi e/o modifiche dell'aspetto esteriore degli impianti ai sensi dell'art. 149 del d.lgs. 42/2004 e, pertanto, non sono assoggettate ad autorizzazione paesaggistica.

- Vincoli urbanistici e infrastrutturali
 - Classi di fattibilità geologica dgr 2616/11 – Classe 4: fattibilità con gravi limitazioni
Le aree ricadenti nella fascia di rispetto del Torrente Gandaloggio sono classificate dallo studio geologico al PGT comunale in classe 4 - aree franose, esondazione torrentizia e allagamento perenne – sottoclasse 4b (ambito reticolo minore e principale).
Si rimanda alle valutazioni sopra riportate per tale vincolo.
 - Zone e fasce di rispetto "tecnologiche" reti del sottosuolo ed infrastrutture lineari energetiche aree
Quota parte dell'area è interessata dalla fascia di rispetto di 200 m da sorgenti a radiofrequenza per impianti superiori a 7 watt.

1.3 Nell'impianto vengono effettuate le seguenti operazioni:

- R13 - *Messa in riserva* di rifiuti non pericolosi costituiti principalmente da metalli ferrosi e non ferrosi, cavi e componenti di apparecchiature fuori uso mediante stoccaggio nelle apposite aree individuate al successivo punto 1.6;
- R4 - *Recupero dei metalli e dei composti metallici*, mediante selezione/cernita manuale e/o meccanica (polipi idraulici, pala gommata) con eventuale adeguamento volumetrico tramite mezzi meccanici (pressa-cesoia), verifica di conformità dei materiali ottenuti alle norme tecniche ex DM 05.02.1998 e/o regolamenti EoW di riferimento al fine di attribuire al materiale la qualifica di "non rifiuto" ai sensi dell'art.184-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per il successivo reimpiego nell'industria metallurgica.

Le attrezzature fisse / mobili in dotazione all'impianto sono le seguenti:

- n. 1 caricatore oleodinamico Officine Minelli M340;
- n. 1 caricatore oleodinamico Officine Minelli CM280;
- n. 1 caricatore oleodinamico Officine Minelli CM330
- n. 1 gru Marchesi M10000 R11.77 montata su autocarro;
- n. 1 gru Jonsered 1020 montata su autocarro
- n. 2 gru a ponte bitrave a cassone Sol.Service;
- n. 1 pressa-cesola Idromec T350
- n. 1 carrello elevatore Linde H50.

1.4 Il quantitativo massimo di rifiuti sottoposto ad operazioni di messa in riserva (R13) è pari a 1.300 mc, corrispondenti a circa 798 tonnellate.

1.5 Il quantitativo massimo di rifiuti sottoposti nell'impianto alle operazioni di recupero (R4) è pari a 50.000 t/anno (178 t/giorno).

1.6 L'impianto risulta suddiviso nelle seguenti aree funzionali:

Area	Operazioni	Capacità di stoccaggio max		
		mq	mc	t
Conferimento	=	250	=	=
Messa in riserva	R13	640	1.300	798
Lavorazione / recupero	R4	145	=	=
Materiali recuperati / MPS ex D.M. 05.02.1998	=	130	260	35
EoW (Reg. U.E. 333/2011)	=	1.320	2.560	635
Deposito temporaneo rifiuti decadenti dall'attività	=	18	=	=

L'attività di gestione rifiuti si svolge su area impermeabilizzata, prevalentemente coperta, come riportato nella Tavola n. 310F/RIF del luglio 2018 - *Planimetria dell'insediamento con*



indicate le aree di gestione rifiuti e la rete di raccolta e trattamento acque, allegata al presente provvedimento.

- 1.7 I codici EER dei rifiuti non pericolosi in ingresso all'impianto e le relative operazioni di recupero sono riportati di seguito.

Codice EER	Descrizione	Stato fisico	Operazioni
120101	limatura e trucioli di metalli ferrosi ⁽¹⁾ ⁽²⁾	Solido non polverulento	R4 – R13
120102	polveri e particolato di metalli ferrosi (limitatamente a lamierino, cascami di lavorazione di ferro, acciaio e ghisa) ⁽¹⁾ ⁽²⁾	Solido non polverulento	R4 – R13
120103	limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi ⁽¹⁾ ⁽²⁾	Solido non polverulento	R4 – R13
120104	polveri e particolato di metalli non ferrosi (limitatamente a lamierino, cascami di lavorazione di metalli non ferrosi e loro leghe) ⁽¹⁾ ⁽²⁾	Solido non polverulento	R4 – R13
120199	rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente a lamierino, cascami di lavorazione di ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi o loro leghe)	Solido non polverulento	R4 – R13
150104	imballaggi metallici ⁽¹⁾	Solido non polverulento	R4 – R13
160118	metalli non ferrosi	Solido non polverulento	R4 – R13
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215	Solido non polverulento	R13
170401	rame, bronzo, ottone	Solido non polverulento	R13
170402	alluminio	Solido non polverulento	R4 – R13
170403	piombo	Solido non polverulento	R4 – R13
170405	ferro e acciaio	Solido non polverulento	R4 – R13
170407	metalli misti	Solido non polverulento	R4 – R13
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410	Solido non polverulento	R13

⁽¹⁾ Al fine del rispetto del divieto di cui all'All. I, p.to 2.3 del Reg. Ue. N. 333/2011 i codici CER 120101, 120102, 120103, 120104, possono essere sottoposti all'operazione R4 limitatamente a limatura, scaglie e polveri non contenenti fluidi quali oli o emulsioni oleose e il codice 150104 può essere avviato all'operazione R4 solo se i fusti o contenitori non hanno contenuto oli o vernici.

⁽²⁾ I rifiuti di cui ai codici 120101, 120102, 120103 e 120104 possono essere sottoposti a recupero esclusivamente se allo stato fisico solido non polverulento.

- 1.8 I codici EER dei rifiuti non pericolosi ottenuti dalle attività di recupero autorizzate e destinati ad impianti che completano il ciclo di recupero ovvero ad impianti di smaltimento, limitatamente alle frazioni non valorizzabili in termini di materia o di energia, vengono gestiti in deposito temporaneo ai sensi dell'art. art. 183, c. 1, lett. bb) del D. Lgs. 152/2006 nell'area dedicata.



2. Prescrizioni di carattere generale

- 2.1. L'impianto deve essere realizzato e gestito nel rispetto del progetto approvato ed autorizzato con il presente provvedimento e nel rispetto delle indicazioni/prescrizioni contenute nel presente Allegato Tecnico e relativi allegati planimetrici.
- 2.2. Le tipologie di rifiuti in ingresso all'impianto, le operazioni e i relativi quantitativi, nonché la localizzazione delle attività di stoccaggio e recupero dei rifiuti devono essere conformi a quanto riportato nel paragrafo 1.
- 2.3. Il lay-out dell'impianto deve essere ben visibile e riportato in più punti dell'impianto.
- 2.4. Possono essere ritirati, stoccati e sottoposti a trattamento esclusivamente i rifiuti così come individuati nella tabella di cui al punto 1.7 con le relative descrizioni e limitazioni.
- 2.5. Prima della ricezione dei rifiuti all'impianto l'impresa deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti procedure:
 - a) acquisizione del relativo formulario di identificazione o scheda SISTRI (fatta salva la soppressione del sistema di controllo della tracciabilità – SISTRI) e/o di idonea certificazione analitica riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;
 - b) qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui l'Allegato D alla Parte IV del d.lgs. 152/06 preveda un codice EER "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, lo stesso potrà essere accettato solo previa verifica analitica della "non pericolosità" e/o verifica visiva e documentale di corrispondenza del rifiuto ritirato al codice rifiuto assegnato.

Le verifiche analitiche di cui sopra dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelle che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale.

- 2.6. Deve essere tenuta a disposizione degli Enti di Controllo la documentazione relativa alle verifiche, eventualmente anche di tipo analitico, eseguite sui rifiuti con codice "a specchio".
- 2.7. Deve essere rispettata la DGR n. 8/10222/2009 inerente le procedure per l'accettazione e la gestione dei rottami metallici ferrosi e non ferrosi.
- 2.8. Qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore, trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione o della scheda SISTRI (fatta salva la soppressione del sistema di controllo della tracciabilità – SISTRI).
- 2.9. Le operazioni di messa in riserva e/o deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. della Regione Lombardia n. 36 del 07.01.1998, per quanto applicabili, le cui prescrizioni tecniche si intendono qui integralmente richiamate.
- 2.10. I rifiuti in ingresso, i materiali recuperati/MPS/EoW di risulta dal trattamento ed i rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero devono essere mantenuti distinti per tipologie omogenee in maniera ben individuabile, nel rispetto delle aree indicate sulla planimetria allegata al presente provvedimento (Tavola n. 310F/RIF del luglio 2018 - *Planimetria dell'insediamento con indicate le aree di gestione rifiuti e la rete di raccolta e trattamento acque*).
- 2.11. Lo stoccaggio dei rifiuti effettuato in cumuli nelle aree dedicate deve avvenire con modalità atte ad evitare la miscelazione e mantenendo il deposito separato; l'altezza dei cumuli deve essere commisurata alla tipologia di rifiuto per garantirne la stabilità ai fini della sicurezza degli operatori.
- 2.12. Lo stoccaggio deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche dei rifiuti in ingresso all'impianto compromettendone il successivo recupero e deve essere mantenuto per categorie omogenee.
- 2.13. Gli eventuali rifiuti infiammabili devono essere stoccati in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
- 2.14. I contenitori dei rifiuti devono essere in possesso di adeguati requisiti di resistenza e le aree dedicate devono essere contrassegnate con etichette o targhe riportanti la sigla di identificazione e la specifica del rifiuto contenuto.
- 2.15. I recipienti fissi e mobili devono essere provvisti di:
 - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto,
 - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento,
 - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.



- 2.16. I fusti contenenti rifiuti non devono essere sovrapposti per più di 3 piani ed il deposito deve essere ordinato e prevedere appositi corridoi di ispezione tali da consentire l'accertamento di eventuali perdite.
- 2.17. Gli eventuali rifiuti liquidi (es. sostanze oleose o emulsioni da pulizia disoleatori) devono essere stoccati in serbatoi ovvero in contenitori a norma, in possesso di adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi, opportunamente etichettati e dotati dei sistemi di sicurezza.
- 2.18. I fusti contenenti rifiuti liquidi devono essere provvisti di bacino di contenimento di volume utile pari alla capacità del fusto stesso o, nel caso della presenza contemporanea di più fusti, pari ad 1/3 della capacità totale dei fusti stessi e comunque non inferiore a quella del contenitore più grande.
- 2.19. La gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti e informato della pericolosità degli stessi, anche in relazione al contrasto del rischio incendio; durante le operazioni gli addetti dovranno disporre di idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) in base al rischio valutato.
- 2.20. La gestione dei rifiuti deve altresì essere effettuata in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 152/06 e da altre normative specifiche relative all'attività in argomento e, in ogni caso, deve avvenire senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
- senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
 - senza causare inconvenienti da rumori o odori;
 - senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;
 - senza determinare, per quanto possibile, emissioni diffuse e/o dispersione di materiale polverulento;
 - senza causare sversamenti al suolo di liquidi;
 - nel rispetto delle norme igienico – sanitarie;
 - senza causare danni o pericoli per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività.
- 2.21. I mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di sistemi che ne impediscano la dispersione.
- 2.22. Devono essere evidenziate con idonea segnaletica i percorsi riservati per gli operatori distinti dai percorsi dei mezzi sia all'interno degli edifici sia all'esterno.
- 2.23. La viabilità e la relativa segnaletica all'interno dell'impianto deve essere adeguatamente mantenute e la circolazione opportunamente regolamentata.
- 2.24. Gli accessi alle aree di stoccaggio devono essere sempre mantenuti sgomberi in modo tale da agevolare le movimentazioni.
- 2.25. I macchinari ed i mezzi d'opera devono essere in possesso delle certificazioni di legge ed oggetto di periodica manutenzione secondo le scadenze prescritte dalla normativa vigente in materia.
- 2.26. Le superfici e/o le aree interessate dalla movimentazione, dal ricevimento, dallo stoccaggio, dal trattamento, dalle attrezzature (compresi i macchinari che intervengono a qualsiasi titolo sui rifiuti) devono essere impermeabilizzate e mantenute tali, possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche dei rifiuti e delle sostanze contenute negli stessi e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti, nonché avere caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta a tenuta o ad idoneo ed autorizzato sistema di trattamento.
- 2.27. La pavimentazione delle aree di transito, di sosta e di carico/scarico automezzi devono essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantire l'impermeabilità delle relative superfici e la salvaguardia delle acque di falda.
- 2.28. Devono essere presenti presso l'impianto apposite sostanze/dispositivi da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi in caso di sversamenti accidentali.
- 2.29. Le aree funzionali dell'impianto utilizzate per le operazioni di messa in riserva e recupero dei rifiuti devono essere adeguatamente contrassegnate al fine di rendere nota la natura e l'eventuale pericolosità dei rifiuti stessi; devono inoltre essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di gestione.
- 2.30. Le aree di stoccaggio dei rifiuti e dei materiali recuperati/MPS/EoW devono essere dotate di idonea cartellonistica riportante i codici EER o la tipologia del materiale in uscita.
- 2.31. I prodotti e le materie prime ottenute dalle operazioni di recupero autorizzate devono avere caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, nelle



- forme usualmente commercializzate previste o dichiarate nella relazione tecnica.
- 2.32. I rifiuti prodotti dall'attività di cernita dovranno essere depositati con opportuna cautela in relazione alla loro eventuale possibilità di rilasciare sostanze inquinanti.
- 2.33. I rifiuti derivanti dall'attività di recupero svolta e gestiti in deposito temporaneo devono rispettare le modalità e le tempistiche definite dall'art. 183, comma 1, lettera bb) del D.Lgs. 152/06. Diversamente, sui rifiuti in uscita devono essere autorizzate le operazioni R13 o D15.
- 2.34. I rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione o dalla scheda movimentazione SISTRI (fatta salva la soppressione del sistema di controllo della tracciabilità – SISTRI), devono essere conferiti a soggetti autorizzati per il recupero e/o lo smaltimento finale, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio se non strettamente collegati agli impianti di smaltimento e/o di recupero. Per impianto strettamente collegato si intende un impianto dal quale, per motivi tecnico / commerciali, devono obbligatoriamente transitare i rifiuti perché gli stessi possano accedere all'impianto di recupero/smaltimento finale. Si richiamano al proposito le direttive e le linee guida di cui al d.d.g. della Regione Lombardia n. 36/1998, per quanto applicabili.
- 2.35. L'azienda dovrà provvedere a mantenere aggiornata la documentazione inerente le autorizzazioni degli impianti di smaltimento e/o recupero finale ai quali sono destinati i rifiuti ritirati e/o prodotti.
- 2.36. La ditta è comunque soggetta alle disposizioni in campo ambientale, anche di livello regionale, che hanno tra le finalità quella di assicurare la tracciabilità dei rifiuti stessi e la loro corretta gestione, assicurando il regolare rispetto dei seguenti obblighi:
- tenuta della documentazione amministrativa costituita dai registri di carico e scarico di cui all'art. 190 del d.lgs. 152/06 e dei formulari di identificazione rifiuto di cui al successivo art. 193, nel rispetto di quanto previsto dai relativi regolamenti e circolari ministeriali;
 - qualora la società sia soggetta, ovvero voglia adempiere, in forma volontaria, alla gestione amministrativa dei rifiuti mediante il sistema di controllo della tracciabilità (SISTRI) di cui agli artt. 188-bis e 188-ter del d.lgs. 152/06 e del d.m. 30.03.2016, n. 78, entro la data di completa operatività dello stesso, dovrà iscriversi ed attuare gli adempimenti e le procedure previste da detta norma e dai regolamenti attuativi (fatta salva la soppressione del SISTRI);
 - compilazione della scheda impianti dell'applicativo O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale di cui all'art. 18, comma 3, della l.r. 26/03) secondo le modalità e tempistiche stabilite dalla D.G.R. 21 aprile 2017, n. X/6511.
- 2.37. Per i rifiuti da imballaggio devono essere privilegiate le attività di riutilizzo e recupero. E' vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, ad eccezione degli scarti derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio. E' inoltre vietato immettere nel normale circuito dei rifiuti urbani imballaggi.
- 2.38. La recinzione e la barriera a verde devono essere sottoposte a periodico controllo e a manutenzione al fine di garantirne l'integrità.
- 2.39. Devono essere rispettate le normative di igiene e sicurezza del lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. nonché all'art. 64 del DPR 303/1956.
- 2.40. Devono essere rispettati gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di prevenzione incendi di cui al DPR 151/2011 e s.m.i..
- 2.41. Deve essere presente e funzionante l'impianto antincendio e devono essere effettuati regolari controlli a cura del gestore, anche attraverso sistemi di monitoraggio in continuo (videosorveglianza, sistemi di rilevazione, allarmi, ecc).
- 2.42. Tutti gli impianti presenti devono essere oggetto di verifica e di controllo periodico per assicurarne la piena efficienza.



3. Prescrizioni di carattere specifico

- 3.1. In relazione ai codici EER 120199 e 160216, che non caratterizzano in modo univoco la natura del rifiuto stesso in quanto generici, è necessario che la documentazione obbligatoria finalizzata alla tracciabilità dei rifiuti (registro di carico / scarico, formulario; SISTRI, salvo soppressione dello stesso) riporti una specifica aggiuntiva che caratterizzi univocamente il rifiuto.
- 3.2. Le procedure e le verifiche sui rifiuti devono porre particolare attenzione alla qualità dei rifiuti in ingresso costituiti da limature/trucioli/scaglie che non devono contenere oli e/o emulsioni oleose. Altresì non possono essere utilizzati fusti e contenitori che contengono o hanno contenuto oli o vernici.
- 3.3. I rifiuti individuati dai codici EER 120101, 120102, 120103, 120104, possono essere sottoposti al trattamento di recupero R4 limitatamente a limatura, scaglie e polveri non contenenti fluidi quali oli o emulsioni oleose.
- 3.4. I rifiuti individuati dal codice EER 150104 possono essere sottoposti al trattamento di recupero R4 solo se i fusti o contenitori non hanno contenuto oli o vernici.
- 3.5. Qualora i rifiuti di cui ai codici EER 120101, 120102, 120103, 120104 presentino una componente polverulenta dovranno essere stoccati in contenitori chiusi e sigillati e gli stessi potranno essere sottoposti esclusivamente all'operazione di messa in riserva (R13). Qualora si intenda effettuare anche l'operazione R4 occorre prevedere idonee aree presidiate da impianti di captazione.
- 3.6. I rifiuti in uscita dall'impianto derivanti da operazioni di selezione / cernita / adeguamento volumetrico meccaniche è opportuno che vengano classificati utilizzando i codici appropriati del capitolo 1912 - Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (es. selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti.
- 3.7. Il materiale "non rifiuto" (MPS/EoW) ottenuto dalle operazioni di recupero autorizzate deve avere caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, nelle forme usualmente commercializzate. Al riguardo si richiamano gli obblighi minimi stabiliti dal Regolamento U.E. n. 333/2011 per i rottami di ferro, acciaio e alluminio; per le restanti tipologie occorre riferirsi alle norme tecniche di cui al DM 05.02.1998 e s.m.i. (attività previste: selezione, cernita e riduzione volumetrica) e relative norme UNI (a titolo esemplificativo: stagno: UNI 10432, piombo: UNI EN 12861, zinco: UNI EN 12441).
- 3.8. I rottami metallici di ferro, acciaio e alluminio di cui al Regolamento U.E. n. 333/2011 fino alla cessione al successivo detentore (vendita) mantengono la qualifica di rifiuto e sono gestiti come R4 all'interno delle aree di stoccaggio materiali recuperati / MPS / EoW separati fisicamente dalle eventuali materie prime / EoW ritirati da terzi e identificati con opportuna cartellonistica.
- 3.9. I rifiuti non pericolosi posti in messa in riserva (R13) dovranno essere sottoposti alle operazioni di recupero presso il proprio sito o destinati ad impianti di recupero di terzi entro massimo sei (6) mesi dalla data di accettazione degli stessi nell'impianto; in tal senso i rifiuti recuperati ai sensi del Regolamento U.E. n. 333/2011 devono essere ceduti ad altro detentore (vendita) entro massimo sei (6) mesi dalla data di accettazione degli stessi nell'impianto.
- 3.10. Ogni partita di rottami metallici assoggettati al Regolamento U.E. n. 333/2011 che hanno cessato la qualifica di rifiuti, al momento dell'invio ai detentori successivi deve essere altresì accompagnata dalla dichiarazione di conformità predisposta dal produttore (gestore impianto) secondo i modelli allegati al sopraccitato regolamento comunitario.
- 3.11. Qualora il materiale in uscita non risulti conforme alle specifiche previste dalle norme di settore dovrà essere gestito come rifiuto.
- 3.12. Per quanto concerne i rifiuti in uscita dall'impianto ai quali, a seguito di operazioni di recupero, è attribuito il codice EER 191212 è necessario che il registro di carico/scarico e il formulario (e/o SISTRI, salvo soppressione dello stesso) riportino annotazioni che identifichino con chiarezza la natura del rifiuto (es. codice EER in ingresso all'impianto).
- 3.13. I rifiuti di cui al codice EER 160216 possono essere sottoposti esclusivamente a operazioni di messa in riserva (R13), non possono essere svolte operazioni di smontaggio o disassemblaggio.
- 3.14. Le aree utilizzate per la messa in riserva dei rifiuti devono mantenere una separazione fisica tra le differenti tipologie di rifiuti depositate all'interno delle aree medesime.
- 3.15. Secondo quanto prescritto dal D.Lgs. 230/95, al fine di prevenire qualsiasi contaminazione aziendale, devono essere integralmente applicate le procedure di radioprotezione. Si



- prende atto del documento redatto dall'Esperto Qualificato di II grado incaricato dalla ditta, Puerari Gualtiero, e denominato *Monitoraggio radiometrico rottami metallici* revisione del marzo 2018 e relativi allegati (in atti provinciali prot. n. 18960 del 10.04.2018), già oggetto di valutazione da parte dell'ARPA dipartimentale e dell'ATS Brianza. Dovrà inoltre essere osservato anche quanto previsto dal *Piano di intervento per la messa in sicurezza in caso di rinvenimento o di sospetto di presenza di sorgenti orfane o materia radioattiva nel territorio della provincia di Lecco* della Prefettura di Lecco del settembre 2009.
- 3.16. Le misure devono essere effettuate secondo le indicazioni puntuali contenute nella norma Tecnica UNI 10897:2016.
 - 3.17. La documentazione relativa ai controlli effettuati, i resoconti di prova e le carte degli strumenti devono essere conservati, in forma cartacea o in forma di file elettronico, per almeno tre anni presso la sede dell'impianto.
 - 3.18. Entro il mese di aprile 2019 si dovrà provvedere all'adeguamento/sostituzione del portale utilizzato presso la ditta in modo tale che sia conforme alle specifiche previste dalla norma UNI 10897:2016.
 - 3.19. In merito all'area individuata per la "sosta controllata di esito radiometrico positivo" posta nel piazzale esterno in prossimità della pesa, dovrà essere specificata l'area che ospiterà il carico o il collo individuato una volta confermata la presenza di materiale radioattivo in attesa del conferimento a ditta specializzata. Tale area dovrà essere posizionata in modo tale da essere al riparo dagli agenti atmosferici e facilmente delimitabile (anche con segnaletica tipo nastro) al fine di evitare esposizioni al pubblico.
 - 3.20. Tutto il materiale individuato per la delimitazione delle aree dovrà essere collocato in area prontamente accessibile dagli operatori in caso di emergenza.
 - 3.21. Nell'area che ricade nella fascia di rispetto del Torrente Gandaloggio (10 m) non è consentita alcuna attività di stoccaggio e/o trattamento rifiuti.
 - 3.22. Deve essere prevista una pulizia periodica delle caditoie e dei pozzetti con cadenza almeno trimestrale, o comunque al bisogno, prevedendo un controllo almeno trimestrale della funzionalità del sistema di intercettazione. Tali controlli potranno essere inseriti nel programma di gestione del sistema di separazione / trattamento di prima pioggia così come la registrazione degli esiti potrà avvenire sul medesimo quaderno.
 - 3.23. I reflui derivanti dalla pulizia dei disoleatori – decantatori e dei pozzetti/griglie/caditoie costituiscono rifiuto e pertanto dovranno essere assoggettati alla normativa di settore; i dati devono essere riportati sul registro di carico e scarico (o del registro cronologico previsto dal sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – SISTRI, salvo soppressione dello stesso), con annotazioni che evidenziano la formazione del rifiuto connessa alle operazioni di manutenzione dei sistemi di trattamento/contenimento.
 - 3.24. Considerato che successivamente alla separazione e al trattamento delle acque di prima pioggia è previsto lo scarico delle acque di seconda pioggia nel Torrente Gandaloggio, tutti i depositi di rifiuti / materiali interessati dalla presenza di sostanze oleose o che possano dare origine ad inquinamento delle acque di dilavamento da sostanze asportate o in soluzione devono essere effettuati in aree dedicate all'interno del capannone o, in caso di impossibilità, nelle aree esterne in cassoni a tenuta con copertura che ne impedisca il dilavamento e/o percolamento. La medesima prescrizione si applica ai rifiuti stoccati sulle aree esterne pavimentate in asfalto.
 - 3.25. Dal momento che l'attività si trova in zona di rispetto da radiofrequenza, dovrà ottemperare il rispetto dei parametri nei confronti della permanenza dei soggetti lavoratori.
 - 3.26. La società deve ottemperare alle condizioni/prescrizioni contenute nel provvedimento del Dirigente responsabile della Direzione Organizzativa IV – Viabilità e Infrastrutture n. 229 del 27.09.2018 di esclusione dalla valutazione di impatto ambientale, di seguito richiamate:
 - deve essere sempre garantito l'utilizzo di mezzi dotati di sistemi di abbattimento del particolato eventualmente da installare sugli scarichi dei gas combusti e dovrà essere assicurata la corretta manutenzione dei mezzi utilizzati. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dovranno essere sempre annotati su apposito registro, sempre a disposizione degli Enti di controllo;
 - dovrà essere ridotta, per quanto possibile, la velocità di ingresso/uscita dei mezzi dall'insediamento;
 - la sosta dei mezzi dovrà essere effettuata, per quanto possibile, a motore spento.



4. Piani

4.1. Piano di ripristino e recupero ambientale

Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.

Prima della fase di chiusura dell'impianto, la ditta, non oltre sei mesi precedenti la cessazione definitiva dell'attività, deve presentare alla Provincia di Lecco, all'ARPA Dipartimento di Lecco e al Comune di Oggiono un piano di dismissione del sito che contenga le fasi e i tempi di attuazione.

Tale piano dovrà:

- a. identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all'attività di chiusura;
- b. programmare e temporizzare le attività di chiusura dell'impianto comprendendo lo smantellamento delle parti impiantistiche, del recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali dell'insediamento;
- c. verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti all'atto di predisposizione del piano di dismissione/smantellamento dell'impianto;
- d. identificare eventuali parti dell'impianto che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento motivandone la presenza e l'eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per la gestione delle parti rimaste; resta inteso che il mantenimento di strutture edilizie ed impianti potrà avvenire esclusivamente qualora le aree interessate siano compatibili con lo strumento urbanistico al momento vigente;
- e. indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la fase di smantellamento.

Il ripristino finale e il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato dagli Enti competenti, in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente al momento della cessazione dell'attività. Il titolare della presente autorizzazione dovrà, ai suddetti fini, eseguire idonea investigazione delle matrici ambientali tesa a verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di siti inquinati e comunque di tutela dell'ambiente.

Alla Provincia è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia finanziaria.

4.2. Piano di emergenza

Il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi, in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

Il documento dovrà considerare, tra l'altro, eventuali specifici divieti e prescrizioni dettati dal PGT, mutuati dal permanere di quota parte dell'insediamento nella classe di fattibilità geologica 4.

Si richiamano, altresì, gli adempimenti previsti dall'art. 26-bis della recente L. 1 dicembre 2018, n. 132 concernente il piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti.



ALLEGATO TECNICO B – RUMORE

1 Descrizione dell'attività

- 1.1 L'attività effettuata dalla ditta Talfer srl consiste, in estrema sintesi, nella messa in riserva e nel recupero principalmente di rottami metallici (ferrosi e non ferrosi) e cavi elettrici. L'attività comporta operazioni in aree interne (capannone) ed esterne (pizzale di pertinenza) di carico/scarico, stoccaggio e movimentazione, selezione/cernita manuale e/o meccanica di rottami metallici tramite gru semoventi, ragno caricatore e carrello elevatore, adeguamento volumetrico tramite mezzi meccanici (pressa-cesoia).
- 1.2 L'attività esercitata presso l'impianto è svolta in periodo diurno, secondo quanto dichiarato dalla ditta stessa.
- 1.3 Il Comune di Oggiono ha adottato un piano di zonizzazione acustica del proprio territorio inserendo l'area dell'insediamento per la quasi totalità in classe V – *Aree prevalentemente industriali* con parte (porzione marginale in corrispondenza del confine nord) in classe IV – *Area di intensa attività umana*, come definito dalla Tabella A in allegato al DPCM 14.11.1997.
- Il comparto confina a nord e a est con aree collocate in classe IV - *Aree di intensa attività umana*. Non si rilevano recettori sensibili nelle aree prossime all'azienda.
- I valori limite di riferimento che devono essere rispettati, relativamente alla zonizzazione acustica esistente anche nell'intorno dell'impianto, sono riportati nella tabella seguente:

Classi di destinazione d'uso del territorio	Periodo diurno (06.00-22.00)	
	Valori limite assoluti di emissione (Leq)	Valori limite assoluti di immissione (Leq)
Classe V – Aree prevalentemente industriali	65 dB(A)	70 dB(A)
Classe IV – Aree di intensa attività umana	60 dB(A)	65 dB(A)

- Oltre a quanto sopra riportato, sono da rispettare i limiti stabiliti dal D.P.C.M. 14.11.1997 per il limite differenziale di immissione presso i recettori sensibili.
- 1.4 A riscontro del provvedimento di diffida n. 42 del 20.02.2017 emesso dalla Provincia di Lecco a seguito del controllo effettuato dai tecnici dell'ARPA dipartimentale presso l'impianto di recupero in parola, la ditta in data 22.03.2017 (in atti provinciali prot. n. 17442 stessa data) ha trasmesso la documentazione di impatto acustico con gli esiti dell'indagine fonometrica effettuati dal tecnico competente in acustica in data 27.02.2017.
- Nella documentazione depositata il tecnico redattore, a seguito delle valutazioni svolte, dichiara verificato il rispetto dei valori limite assoluti di rumore vigenti in materia per la classe acustica di inserimento per il periodo diurno. I valori di rumore ambientale misurati lungo i confini nord ed est della ditta attestano il rispetto dei limiti assoluti anche con riferimento alla classe IV. E' inoltre dichiarato il rispetto del limite differenziale di immissione ai confini aziendali.
- La documentazione di impatto acustico di cui sopra è stata oggetto del parere dell'ARPA dipartimentale datato 19.05.2017 (in atti provinciali prot. n. 30155 del 22.05.2017); l'Agenzia ha preso atto di quanto dichiarato evidenziando che non risultano agli atti lamenti o segnalazioni inerenti le emissioni sonore dell'impianto.

2 Prescrizioni

- 2.1 La ditta deve rispettare i valori limite di emissione e di immissione della zonizzazione acustica del Comune di Oggiono, con riferimento ai valori limite della L. 447/1995, come modificata dal D. Lgs. 42/2017, e del D.P.C.M. 14.11.1997.
- 2.2 Nel caso di modifiche dell'attività, sia in termini gestionali sia impiantistici, che possano comportare una modifica dell'impatto acustico, dovrà essere preventivamente redatta ed inoltrata agli Enti competenti nuova documentazione previsionale di impatto acustico.



- 2.3 Entro 60 giorni dall'avvenuta realizzazione delle modifiche o degli interventi previsti (da intendersi quale scadenza per l'inoltro agli Enti competenti della relativa relazione tecnica degli esiti dei rilievi), dovrà essere effettuata una campagna di rilievi acustici presso i recettori al fine di verificare il rispetto dei limiti di emissione e di immissione sonora, nonché il rispetto dei valori limite differenziali di immissione; la data di conclusione dei lavori dovrà essere preventivamente comunicata agli Enti competenti.
- 2.4 Qualora gli esiti delle campagne di misura di cui sopra evidenzino criticità tali da comportare il superamento dei limiti, sia assoluti sia differenziali, stabiliti dalla normativa vigente, la documentazione di previsione / impatto acustico dovrà essere accompagnata dall'indicazione delle misure previste per consentire il rispetto dei limiti e del termine temporale entro il quale verranno eseguiti tali interventi.

ALLEGATO TECNICO C – SCARICHI IDRICI

Provincia di Lecco



Provincia di Lecco

Ufficio d'Ambito di Lecco – Azienda Speciale

Corso Matteotti, 3 – 4° piano


23900 Lecco, Italia

Telefono 0341.295499

Fax 0341.295333

E-mail : segreteria.ato@provincia.lecco.it

Pec: ufficioambito.lecco@pec.regione.lombardia.it



Prot. n.

Lecco,

Titolo 9, Classe 8, Fascicolo 38/2013

Documento informatico firmato digitalmente

TRASMESSO VIA PEC

Spett. **PROVINCIA DI LECCO**
Servizio Rifiuti Industriali

OGGETTO : TALFER Srl - Via Provinciale per Dolzago n.61, OGGIONO
Parere autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura.

A conclusione dell'istruttoria di competenza della domanda presentata dalla ditta in oggetto, si esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura nell'osservanza di quanto precisato nel documento allegato.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE
Dott.ssa Elena Arena

Responsabile Procedimento: Elena Arena
Responsabile Istruttoria: Roberto Fumagalli

TALFER Srl - Via Provinciale per Dolzago n.61, OGGIONO - Allegato al parere

Presso l'insediamento della ditta TALFER Srl, ubicato in Via Provinciale per Dolzago n.61, in Comune di Oggiono viene effettuata l'attività di raccolta, messa in riserva e recupero di rifiuti speciali e non pericolosi.

L'attività dell'azienda rientra nell'elenco delle attività dalle cui superfici scolanti decadono acque di pioggia e di lavaggio che devono essere soggette a regolamentazione, così come disposto dall'art. 3 del Reg. Regionale n.4 del 24.03.2006 "Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne ..."

La superficie impermeabilizzata interessata allo smaltimento delle acque di prima pioggia è pari a 5.815 mq.

Le acque reflue di prima pioggia e di lavaggio sono immesse nella pubblica fognatura in Via Provinciale per Dolzago.

L'impianto di trattamento delle acque reflue urbane a servizio della rete fognaria è l'impianto di depurazione intercomunale sito in Comune di Merone.

Le acque meteoriche non contaminate, seconda pioggia/coperture, sono recapitate nel torrente Gandaloglio.

Limiti allo scarico:

Lo scarico in pubblica fognatura delle acque di prima pioggia è autorizzato nel rispetto dei seguenti limiti allo scarico:

Limiti di cui alla tabella 3 (colonna scarico in fognatura), dell'allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/06.

Quale punto di pozzetto di campionamento delle acque di prima pioggia si assume il pozzetto di ispezione posto a valle del disoleatore, segnalato nella planimetria dell' insediamento, disegno 310F/RIF, in data luglio 2018.

Il Gestore si riserva di richiedere in futuro l'eventuale interposizione di impianti di pretrattamento, in relazione ad eventuali mutate condizioni intervenute quali: nuove normative di legge, disfunzioni impiantistiche ed altro.

Limite di portata:

Lo scarico in pubblica fognatura delle acque di prima pioggia è autorizzato con il seguente valore di portata

- **Q max scarico = 30 mc/ora (avvio svuotamento della vasca di accumulo trascorse 95 ore dalla fine dell'evento meteorico)**
- **Volume massimo per evento meteorico = 29 mc**

Scostamenti in eccesso superiori al 20% (per periodi di tempo significativi e quindi non considerabili episodici) rispetto a tali valori, rilevati in sede di controllo, potranno comportare l'irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 137 del d.lgs. 152/06 per scarico non autorizzato, configurando, ai sensi dell'articolo 124, comma 12, del d.lgs. 152/06 una *variazione sostanziale delle caratteristiche quantitative* delle acque scaricate, per la quale deve essere ottenuta preventiva e nuova autorizzazione.

Il Gestore si riserva di richiedere in futuro un'eventuale modulazione dello scarico secondo orari concordati, i quali saranno predisposti in relazione al carico afferente all'impianto di depurazione, al fine di regolarizzare nell'arco della giornata gli afflussi di portata e di inquinanti.

Prescrizioni generali

1. L'autorizzazione si intende rilasciata fatti salvi i diritti di terzi.
2. Qualsiasi modifica nell'intestazione e nella tipologia dello scarico autorizzato, variazione nella destinazione d'uso del fabbricato, dei cicli produttivi e delle materie prime, variazione nei sistemi di approvvigionamento e dell'acqua impiegata nei processi produttivi, variazione delle modalità di raccolta, convogliamento e scarico in fognatura, ne comporta l'automatica decadenza e l'obbligo di richiederne una nuova.
3. In caso di cessazione dello scarico il titolare deve darne immediata comunicazione scritta.
4. Il titolare dello scarico dichiara di conoscere e accettare integralmente gli obblighi stabiliti dal provvedimento di autorizzazione e dai vigenti Regolamenti dell'ATO di Lecco e del Gestore dell'impianto di depurazione finale.

Prescrizioni relative allo scarico in pubblica fognatura

5. Il titolare dello scarico deve assicurare - **semestralmente** - autocontrolli sulle acque di prima per almeno i seguenti parametri:
pH, conducibilità, BOD, COD, SST, N nitroso, N nitrico, N amm., TKN, P tot., Cr tot., Cr VI, Cd, Fe, Ni, Cu, Zn, Pb, B, Cianuri tot., Cloruri, Solfati, Solfiti, Idrocarburi tot., Fluoruri, Tensioattivi tot.
6. I rapporti di prova devono essere conservati presso lo stabilimento aziendale e tenuti a disposizione dell'Ente Gestore del Servizio Idrico e degli Enti di Controllo per almeno tre anni.
7. Le determinazioni analitiche, ai fini del controllo della conformità degli scarichi delle acque di prima pioggia, devono essere di norma riferite a campioni istantanei durante gli eventi meteorici.
8. Secondo quanto disposto dall'articolo 101, c. 5 primo periodo, del D.lgs. 152/06, i valori limite di emissione non possono in nessun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
Non sono ammesse allo stesso modo le diluizioni delle acque reflue addotte in testa all'impianto, a cui si applica il divieto di carattere "assoluto" inderogabile di diluizione; comprese nel divieto tutte le acque che non partecipino in modo essenziale e diretto al ciclo produttivo, ma accompagnano, invece, la produzione in via accessoria e complementare, quali le acque di raffreddamento, nonché le acque trattate caratterizzate da concentrazione degli inquinanti inferiori ai limiti di legge allo scarico o con acque "vergini".
9. I pozzetti di prelievo campioni devono essere a perfetta tenuta mantenuti in buono stato e sempre facilmente accessibili per i campionamenti, ai sensi del D.lgs. 152/06, Titolo III, Capo III, art.101. Periodicamente dovranno essere asportati i fanghi ed i sedimenti presenti sul fondo dei pozzetti stessi.
10. L'impianto di prima pioggia/trattamento deve essere mantenuto in perfetta efficienza prevedendo la regolare manutenzione e pulizia.
Data e risultati delle operazioni effettuate devono essere riportate immediatamente su apposito registro di impianto.

La documentazione comprovante gli interventi effettuati (copia dei formulari, rapportino di esecuzione lavori, ecc.) deve essere tenuto a disposizione degli Enti di controllo per almeno tre anni.

11. Qualunque interruzione, parziale o totale, del funzionamento dell'impianto di prima pioggia/trattamento anche per attività di manutenzione, deve essere prontamente comunicata allo Sportello Unico per le Attività Produttive, alla Provincia, all'Ufficio d'Ambito ed ai Gestori LARIO RETI HOLDING Spa e ASIL Spa.
12. Nell'ambito degli accertamenti (ispezioni, controlli, prelievi) effettuati dagli Enti di Controllo, dall'Ufficio d'Ambito e Gestori: LARIO RETI HOLDING Spa e ASIL Spa, ai fini del controllo degli scarichi, il titolare dello scarico si impegna a:
 - consentire l'accesso ai luoghi dai quali si origina lo scarico;
 - collaborare con gli incaricati dei controlli per fornire le informazioni richieste;
 - presenziare alle operazioni di campionamento e sottoscrivere il verbale di prelievo.
13. Il contaore installato sulla pompa di rilancio in pubblica fognatura, deve essere sempre mantenuto in perfetta efficienza.

Le letture periodiche devono essere registrate e i dati tenuti a disposizione delle autorità di controllo per almeno tre anni.

La lettura al 31.12 di ogni anno dovrà essere comunicata ai Gestori: LARIO RETI HOLDING Spa e ASIL Spa.

In assenza delle letture il Gestore del Servizio Idrico Integrato applicherà le tariffe di convogliamento e depurazione sul volume a forfait determinato in base alla superficie scolante.

Eventuali guasti e/o anomalie della strumentazione dovranno essere segnalati tempestivamente all'Ufficio d'Ambito e ai Gestori: LARIO RETI HOLDING Spa e ASIL Spa e riparati nei tempi tecnici strettamente necessari.

14. Il titolare dello scarico deve compilare e trasmettere annualmente, entro il 28 febbraio, "la denuncia degli elementi" predisposta dal Gestore del Servizio Idrico integrato LARIO RETI HOLDING Spa.

Prescrizioni relative alla gestione e manutenzione degli impianti e delle strutture dell'insediamento connesse con gli scarichi

15. L'insediamento dovrà risultare conforme a quanto indicato nella planimetria allegata limitatamente a ciò che riguarda la posizione dei punti di scarico, i tracciati delle reti di raccolta delle acque reflue e delle acque meteoriche, i pozzetti di ispezione e le griglie o caditoie di raccolta delle acque, nonché per quanto riguarda i sistemi di trattamento delle acque scaricate; **qualora vengano apportate modifiche allo stato di fatto dell'insediamento relativamente ai punti di cui sopra dovrà esserne data contestuale comunicazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive, alla Provincia, all'Ufficio d'Ambito ed ai Gestori LARIO RETI HOLDING Spa e ASIL Spa, allegando nuova planimetria aggiornata.**
16. Le superfici scolanti devono essere mantenute in condizioni di pulizia tali da limitare l'inquinamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio; devono essere sempre e comunque adottate tutte le misure e gli accorgimenti atti ad evitare l'inquinamento delle acque meteoriche.
17. Tutti i depositi adibiti allo stoccaggio di sostanze pericolose, rifiuti liquidi e/o oli devono essere mantenuti in condizioni di sicurezza mediante idonei bacini di contenimento; i contenitori

devono essere opportunamente contrassegnati con targhe ed etichette secondo le disposizioni della normativa vigente in materia.

Prescrizioni relative a disservizi che possono comportare il superamento dei limiti allo scarico

18. In caso di grave guasto o disservizio presso l'insediamento, tali da **compromettere la qualità dello scarico finale**¹, dovrà esserne data immediata comunicazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive, alla Provincia, all'Ufficio d'Ambito ed ai Gestori LARIO RETI HOLDING Spa e ASIL Spa, fornendo esaurienti motivazioni al riguardo e precisando la durata presumibile del guasto o disservizio. In tali circostanze, dovrà essere immediatamente sospeso il recapito delle acque da trattare all'impianto e/o allo scarico, interrompendo le attività che determinano la formazione di acque reflue o smaltendo, qualora possibile, tali acque come rifiuto nel rispetto della normativa vigente in materia; potranno essere scaricate nel recettore le sole eventuali acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici dell'insediamento.

Una volta risolto il disservizio e riattivato lo scarico, ne dovrà essere data contestuale comunicazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive, alla Provincia, all'Ufficio d'Ambito ed ai Gestori LARIO RETI HOLDING Spa e ASIL Spa, allegando alla stessa comunicazione un referto analitico, sottoscritto da tecnico abilitato, relativo all'effluente finale in uscita dallo scarico, comprovante l'avvenuto ritorno a regime dell'impianto o delle altre strutture che sono state interessate dal disservizio.

19. Qualora si verificano sversamenti accidentali in fognatura di acque reflue o sostanze che pregiudicano la qualità dello scarico, al fine di limitare i danni all'impianto centralizzato ed alla rete di fognatura, devono essere adottate le misure necessarie a contenere l'inquinamento prodotto e deve essere data comunicazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive, alla Provincia, all'Ufficio d'Ambito ed ai Gestori LARIO RETI HOLDING Spa e ASIL Spa.

20. Ogni inosservanza alle presenti disposizioni comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalle leggi e regolamenti vigenti.

¹ Nel caso di guasti e disservizi di minor rilievo tali da *non* compromettere la qualità dello scarico finale NON E' NECESSARIO CHE NE SIA FORNITA ALCUNA COMUNICAZIONE

DICHIARAZIONE PER MARCA DA BOLLO VIRTUALE

(D.M. 10 novembre 2011, art. 3 del)

DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI

Il/la sottoscritto/a TALLARICO VALERIO
(cognome) (nome)

Nato/a a BELCASTRO (CZ) il 09/12/1960
(luogo) (prov.)

residente a LECCO (LC) in via FOSCOLO n. 11
(luogo) (prov.) (indirizzo)

tel. 0341/576901 Fax 0341/576876 cell. _____
(numero telefonico) (numero di fax) (numero cellulare)

PEC talfer@promopec.it
(indirizzo Posta Elettronica Certificata)

DICHIARA



Che la marca da bollo dell'importo di € 16,00

acquistata presso (dati identificati rivenditore): 00026744 00002010 WODND001

Identificativo: 01151812497966

Barrare una sola casella (ad ogni marca da bollo dovrà corrispondere singola dichiarazione):

sarà utilizzata esclusivamente per la presentazione dell'istanza di:

(specificare la tipologia di istanza: es. permesso di costruire, richiesta autorizzazione posa insegne etc..)

sarà utilizzata esclusivamente per il rilascio dell'atto:

PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO ART. 208 D.LGS. 152/06

Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. N. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Oggiono, 29 settembre 2017
(Luogo, data)

Il Dichiarante

TALFER s.r.l.
Rottamazione e Metallurgia

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta